

Testo dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale

Il Consiglio regionale,

Consapevole dell'importanza del sistema delle imprese che gestiscono gli stabilimenti balneari rispetto all'esigenza di garantire all'offerta turistica toscana della costa adeguati livelli di competitività, nel rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

tenuto conto, con l'approssimarsi dell'inizio della stagione estiva, dell'importanza di dare rapida attuazione alle modifiche approvate all'articolo 69 della LR n. 42/2000 al fine fornire:

- a) criteri per l'individuazione delle opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricettiva;
- b) gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari";

impegna la Giunta regionale ad approvare, sentite le rappresentanze dei Comuni costieri toscani e delle imprese del settore, le necessarie integrazioni al regolamento di attuazione della LR 42/2000 tenendo conto delle considerazioni che seguono.

Rispetto ai criteri per l'individuazione delle opere di facile rimozione, della necessità:

- che i Comuni, attraverso lo strumento urbanistico, possano individuare le aree del Demanio marittimo sulle quali le attività turistico-ricreative possono essere esercitate esclusivamente con strutture di facile rimozione e sgombero al fine di garantire la tutela dell'ambiente, delle identità territoriali e del paesaggio e di assicurare nel contempo adeguati livelli qualitativi dell'offerta di servizi per la balneazione;
- di considerare di facile rimozione e sgombero le opere che possono essere facilmente e completamente rimosse, utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica con conseguente rimessa in pristino dei luoghi, nello stato originario;
- che, nelle aree demaniali individuate dal Comune come utilizzabili esclusivamente con strutture di facile rimozione, le costruzioni e le strutture esistenti utilizzate ai fini dell'esercizio di attività turistico ricreative, indipendentemente dai materiali edili utilizzati, sia sopra che sotto il suolo, purché regolarmente autorizzate/concessionate dal Comune alla data di entrata in vigore delle integrazioni al regolamento, siano, a richiesta del concessionario, classificate come di facile rimozione e sgombero sulla base di adeguata documentazione tecnica.

Rispetto agli Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, della necessità:

- di considerare come attività accessorie degli stabilimenti balneari le attività già previste dall'articolo 69, comma 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42;
- che le attività accessorie siano effettuate entro gli orari di esercizio stabiliti dal sindaco per le attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegate, nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza per la clientela;
- che sia lasciata al comune la facoltà, relativamente agli orari di attività di intrattenimento congiunto alla somministrazione di alimenti e bevande, di vietare o limitare, in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico, la somministrazione di bevande alcoliche;

- che, le attività accessorie siano effettuate nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico.
- che sia data facoltà al comune di definire i requisiti dei luoghi dove, negli stabilimenti balneari, è consentito svolgere, congiuntamente all'attività di balneazione, l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.